

Codice A1816A

D.D. 6 aprile 2018, n. 969

**R.D. 523/1904 - Polizia Idraulica 5913. Autorizzazione idraulica per la realizzazione di un muro spondale in sinistra idrografica del rio Mortesino, nel concentrico lungo via Mortesino, in comune di Cervasca (CN). Richiedente: Galaverna Maria Grazia.**

In data 12/12/2017, la Sig.ra Galaverna Maria Grazia, (omissis), ha presentato istanza per il rilascio dell'autorizzazione idraulica per la realizzazione di un tratto di muro spondale lungo il rio Mortesino, in corrispondenza del mappale 33 del Foglio 17, nel concentrico del comune di Cervasca (CN). In data 19/02/2018 sono pervenute le integrazioni progettuali.

Si ritiene che per tali lavori, ai sensi del Regolamento Regionale n. 14/R/2004, non debba essere corrisposto alcun canone e che non sia necessario formalizzare un atto di concessione, ferma restando l'osservanza da parte del soggetto autorizzato delle prescrizioni e degli obblighi di seguito impartiti.

All'istanza sono allegati gli elaborati progettuali firmati dal geom. Comba Gianni in base ai quali è prevista la realizzazione del seguente intervento sul rio Mortesino da autorizzarsi ai sensi del Regio Decreto n. 523 del 25/07/1904:

- tratto di muro in cls in sponda sinistra idrografica, in corrispondenza della proprietà richiedente, per una lunghezza di 25 m circa, in continuità a muri esistenti.

L'intervento, collocato a monte e valle del manufatto di appoggio della tubazione aerea del Consorzio di Irrigazione Sinistra Stura "Fernando Olivero", il cui rifacimento con arretramento in sponda è stato a sua volta autorizzato con Polizia Idraulica 5686, dovrà essere eseguito in accordo con il Consorzio.

Copia dell'istanza è rimasta pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Cervasca per quindici giorni consecutivi dal 06/03/2018 al 21/03/2018 senza dare luogo ad osservazioni od opposizioni di sorta.

E' stata effettuata visita in sopralluogo da parte di funzionari incaricati di questo Settore al fine di verificare lo stato dei luoghi.

A seguito del sopralluogo e dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione degli interventi in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico del rio Mortesino con le seguenti prescrizioni:

- l'opera deve essere realizzata evitando qualsiasi restringimento della sezione di deflusso del corso d'acqua;
- la sommità del muro non deve risultare superiore alla quota del ciglio della sponda opposta

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

- visto l'art. 17 della L.R. 23/2008;
- vista la D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/98;
- vista la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015;
- visto il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- visto l'art. 2 del D.P.R. n. 8/1972;

- visto l'art. 89 del D.P.R. 616/77;
- vista la L.R. n. 40/98 e s.m.i.;
- visti gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. n. 112/1998;
- visto l'art. 59 della L.R. 44/2000;
- viste le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- visto il Regolamento Regionale n. 14/R del 6/12/2004 e s.m.i.;

*determina*

di autorizzare, ai soli fini idraulici, la Sig.ra Galaverna Maria Grazia, (omissis), ad eseguire i lavori per la realizzazione del tratto di muro spondale in sinistra idrografica del rio Mortesino, nel concentrico del comune di Cervasca (CN), secondo le caratteristiche e le modalità indicate negli elaborati progettuali allegati all'istanza, che si restituiscono al richiedente vistati nel rispetto delle prescrizioni sopra riportate e subordinatamente all'osservanza delle seguenti ulteriori condizioni:

1. i lavori dovranno essere realizzati nel rispetto del progetto e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. la sponda naturale e l'opera di difesa spondale interessata dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
3. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmatare di depressioni di alveo o di sponda, ove necessario, in prossimità dell'opera, mentre quello proveniente dalla demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall'alveo;
4. non potrà in alcun modo essere asportato il materiale litoide depositato in alveo senza la preventiva autorizzazione di questo Settore;
5. i lavori in argomento dovranno essere eseguiti, a pena di decadenza dall'autorizzazione stessa, entro il termine di anni 1 (uno), con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti. La proroga dovrà essere richiesta entro il termine di scadenza della presente autorizzazione;
6. il committente dei lavori dovrà comunicare a questo Settore l'inizio e l'ultimazione dei lavori al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che i lavori sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
7. l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità del manufatto (caso di danneggiamento o crollo) in relazione al variabile regime idraulico del corso d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
8. questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche ai lavori autorizzati, a cura e spese del soggetto autorizzato o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che i lavori stessi siano in seguito giudicati incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua medesimo;

9. l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
10. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra autorizzazione necessaria ai sensi delle vigenti leggi in materia;
11. il soggetto autorizzato nella esecuzione dei lavori dovrà attenersi ai disposti dell' art. 12 della L.R. n. 37 del 29/12/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 72-13725 del 29/03/2010 e s.m.i. della Regione Piemonte. In ogni caso prima dell'inizio dei lavori dovrà prendere in via preventiva gli opportuni accordi con l'Amministrazione Provinciale di Cuneo sia per il recupero della fauna ittica sia con riferimento alla normativa sopra indicata.

Il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque, secondo le rispettive competenze.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte (B.U.R.) ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L. R. 22/2010.

**IL DIRIGENTE DI SETTORE**  
Dott. For. Elio PULZONI